

N° 198/2013 v.g.



CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA

Presidenza

Prot. n. 84/3.1.1

IL PRESIDENTE,

- considerato che con ricorso ex art. 745 c.p.c., Gabrielli Ermanno, in proprio e quale legale rappresentante della Gabrielli s.a.s di Ermanno Gabrielli, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Sgattoni – premesso che la Cancelleria civile di questa Corte di appello ha negato il rilascio di due copie autentiche del ricorso e del decreto di ingiunzione al pagamento di equa riparazione nel procedimento n. 198/2013 R.G. E.R., richieste a fini di notifica all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di L'Aquila nel termine di 30 giorni dalla comunicazione a norma dell'art. 5 novellato della legge n. 89 del 2001, sul presupposto che il decreto medesimo non era stato registrato a cura del ricorrente mediante il pagamento dell'imposta proporzionale di registro dell'importo di euro 657,00; premesso altresì che la medesima Cancelleria ha negato anche il rilascio di 2 copie dei citati documenti munite di formula esecutiva in corso di registrazione, sul presupposto che l'esecutività del decreto "è subordinata alla mancanza dell'esecuzione del pagamento da parte dell'Amministrazione" – ha chiesto che venga ordinato alla Cancelleria Civile V.G.E.R. di questa Corte il rilascio immediato di 2 copie autentiche o conformi, munite della formula esecutiva, del ricorso e del pedissequo decreto iscritti al n. 198/13 E.R., previa rimessione in termini per la notifica ex art. 5 della legge n. 89/2001, salva espressa ritenuta validità della notifica via Pec già effettuata al Ministero della Giustizia, e con riserva di danni;

- sentiti il Presidente della Sezione civile e il Direttore della Cancelleria civile di questa Corte, che hanno depositato in data odierna relazioni illustrative;

OSSERVA

- con riferimento alla questione della esecutività del decreto di ingiunzione al pagamento dell'equo indennizzo, deve ritenersi che, con la formula "pagare senza dilazione ... autorizzando in mancanza la provvisoria esecuzione", l'art. 3, comma 5, della legge n. 89 del 2001 (come modificata dal D.L. n. 83 del 2012 convertito nella legge n. 134 del 2012) abbia inteso conferire al decreto di cui si discute immediata, anche se provvisoria, efficacia esecutiva (la formula ricalca pressoché pedissequamente quella contenuta nell'art. 642 c.p.c. relativamente alla "esecuzione provvisoria" del decreto ingiuntivo);

- a una tale interpretazione non osta la circostanza che il decreto diventi inefficace in caso di mancata notificazione alla controparte entro il termine di trenta giorni, atteso che la "provvisorietà" dell'efficacia esecutiva di un provvedimento di condanna non ancora definitivo è determinata proprio dalla possibilità che la statuizione in esso contenuta venga in seguito, in conseguenza delle successive vicende del procedimento, ad essere posta nel nulla;

- alla predetta interpretazione non osta neppure la circostanza che, come si è detto, la legge consente al giudice di autorizzare "la provvisoria esecuzione" solo in mancanza del pagamento della somma liquidata a titolo di equa riparazione; infatti, come può desumersi dalla dizione della norma, la prova che l'interessato debba dare della preventiva escussione dell'Amministrazione Pubblica e del "mancato pagamento" da parte di quest'ultima opera come condizione della successiva concreta "esecuzione" del provvedimento, e non anche della intrinseca "esecutività", o "efficacia esecutiva", di esso;

- se ne deduce che la mancata esibizione di una prova del genere da parte del creditore non può essere a questi opposta dal Cancelliere quale causa ostativa alla apposizione, sul decreto, della formula esecutiva di cui all'art. 475 c.p.c, ma potrebbe solo essere fatta valere dalla Pubblica Amministrazione debitrice per paralizzare una eventuale azione esecutiva che fosse eventualmente stata promossa dal medesimo creditore in assenza della preventiva richiesta (e del conseguente rifiuto) di pagamento;

- nel caso di specie, inoltre, risulta documentato in atti che il ricorrente ha già provveduto in data 17 settembre 2013 a notificare, a mezzo di posta elettronica certificata, il decreto di ingiunzione di questa Corte n. 1229/13 al Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica, e all'Avvocatura Distrettuale dello Stato, dovendosi ritenere tale notifica anche come implicita richiesta di pagamento degli importi contenuti del decreto di ingiunzione menzionato;

- con sentenza 6 dicembre 2002, n. 522, la Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 66, comma 2, del d.P.R. 131/1986, nella parte in cui non prevede che la disposizione di cui al comma 1, che fa divieto ai cancellieri e ai segretari di rilasciare originali o copie di sentenze o di altri provvedimenti, per i quali non sia stata pagata l'imposta di registro, non si applica al rilascio dell'originale o della copia della sentenza o di altro provvedimento giurisdizionale che debba essere utilizzato per procedere all'esecuzione forzata, così consentendo il rilascio di detti documenti, anche in mancanza di pagamento dell'imposta di registro, quando gli stessi siano richiesti per procedere a esecuzione forzata;

- alla stregua delle considerazioni che precedono, può essere superata la motivazione del rifiuto opposto dalla Cancelleria al rilascio al ricorrente di copie del ricorso per equa riparazione e del pedissequo decreto di ingiunzione citati, motivazione peraltro basata su di un'interpretazione

plausibile e comunque non manifestamente infondata o arbitraria di norme e di principi di diritto non intellegibili *de plano* e di applicazione riferita a fattispecie normative di recente vigenza, tenuto altresì conto che i cancellieri depositari di atti pubblici, nell'ottemperare alla richiesta di rilascio di copie autentiche, sono tenuti all'osservanza della legge sull'imposta di registro (art. 743, comma 1, c.p.c.);

- per le medesime considerazioni, può trovare accoglimento la richiesta di rimessione in termini formulata dal ricorrente per la notifica del decreto di ingiunzione per gli effetti di cui all'art. 5 della legge n. 89/2001, impregiudicata ogni valutazione sull'efficacia, per gli stessi fini, della già eseguita notifica a mezzo di posta certificata, dovendosi ritenere, per le ragioni già illustrate, non imputabile al ricorrente la eventuale inosservanza del termine di 30 giorni per la notifica medesima, con riferimento al periodo intercorso tra il 1° ottobre 2013, data della richiesta di copie munite di formula esecutiva, e la data dell'odierno provvedimento;

- restano assorbite le ulteriori questioni relative alla rilevanza, con riferimento alla fattispecie concreta, delle modalità applicative dell'imposta di registro;

P.Q.M.

Il Presidente della Corte di appello

Visto l'art. 745 c.p.c.,
ordina al Direttore della Cancelleria civile di questa Corte di appello e comunque al funzionario di detta Cancelleria civile depositario dell'atto in originale e autorizzato alla relativa spedizione, il rilascio in favore del ricorrente Gabrielli Ermanno nelle sue qualità, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Sgattoni, di copie autentiche o conformi, nel numero richiesto dal ricorrente medesimo e munite della formula esecutiva in corso di registrazione, del ricorso introduttivo e del pedissequo decreto di ingiunzione di questa Corte n. 1229/13 Rep., relativi al procedimento n. 198/13 E.R.

Visto l'art. 153, comma 2, c.p.c.,

dispone altresì la rimessione in termini di Gabrielli Ermanno ai fini della notifica ex art. 5 della legge n. 89/2001, concedendo termine per l'adempimento fino al 4 novembre 2013.

Si comunichi.

L'Aquila, 16 ottobre 2013

IL PRESIDENTE DELLA CORTE DI APPELLO

Stefano Schirò

16/10/2013
Stefano Schirò